Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale
A.C. 2834

Dossier n° 620 - Schede di lettura
18 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2834
Titolo:	Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mollicone
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	9 marzo 2026
assegnazione:	13 maggio 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro e VI Finanze

Premessa

La proposta di legge in esame (A.C. 2834) reca "**Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale**".

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 9 marzo 2026 ed è stata assegnata il 23 maggio 2026, in **sede referente**, alla Commissione Cultura della Camera dei deputati.

Come si evince dalla **relazione illustrativa**, l'intento è creare una **disciplina speciale** al fine di colmare una lacuna dell'ordinamento interno, che ad oggi non ha ancora dato attuazione alle convenzioni internazionali che fissano princìpi circa il regime relativo alla restituzione di opere d'arte e beni culturali sottratti in base a politiche discriminatorie e predatorie, attuate tra il 1933 e il 1945, che hanno colpito i cittadini ebrei e le persone ritenute tali in Europa – siano tali opere o beni attualmente nella disponibilità di enti pubblici o di privati.

A tal fine, è predisposto un apposito **procedimento amministrativo derogatorio**, condotto da un **soggetto istituzionale specializzato** all'uopo costituito, con la partecipazione delle comunità ebraiche, finalizzato al raggiungimento di una soluzione giusta ed equa per tali casi.

Pertanto, le **finalità complessive** della delega disposta con la proposta di legge sono le seguenti:

- definizione puntuale dell'ambito oggettivo della disciplina, e quindi delle "opere d'arte" "sottratte o alienate";
- istituzione di un Comitato presso il Ministero della cultura, competente a istruire le pratiche avviate su istanza privata o del Ministero stesso, e a formulare proposte di provvedimenti
- predisposizione di garanzie di tempi certi per il procedimento introdotto, nonché una disciplina chiara dei provvedimenti adottabili all'esito dello stesso e degli eventuali rimedi alternativi alla restituzione;
- disciplina del regime di pubblicità degli atti, della tutela giurisdizionale e dell'efficacia temporale della disciplina derogatoria introdotta.

Contenuto

La proposta di legge consta di **un unico articolo** composto da **cinque commi**.

Il **comma 1** reca una **delega al Governo** per l'adozione, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di **uno o più decreti legislativi** per la disciplina dei **procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale**, appartenute a cittadini ebrei o a persone ritenute tali tra il 1933 e il 1945, e **attualmente situate in Italia**, finalizzata al raggiungimento di una

soluzione giusta ed equa per tali casi *(si valuti l'opportunità di espungere il termine "attualmente", che pare non conforme ai principi generali di cui alle disposizioni preliminari al codice civile)*.

Ciò, precisa il medesimo comma, in coerenza con i **Princìpi di Washington**, approvati dalla Conferenza sull'arte confiscata dai nazisti del 3 dicembre 1998, con la **Dichiarazione di Terezin** sui beni delle vittime dell'olocausto e le questioni correlate, approvata dalla Conferenza sull'arte confiscata dai nazisti del 30 giugno **2009**, e con le **Buone pratiche per i Princìpi di Washington**, approvate il 5 marzo 2024.

Gli strumenti di diritto internazionale in materia di restituzione delle opere d'arte sottratte o alienate per causa di persecuzione razziale nei confronti degli ebrei, e la loro attuazione in Italia

I **Princìpi di Washington** (formalmente *Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art*) sono undici principi di *soft law* adottati il 3 dicembre 1998, in chiusura della *Washington Conference on Holocaust-Era Assets*, convocata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dallo *United States Holocaust Memorial Museum* con la partecipazione di 44 Stati – tra cui l'Italia – e di 13 organizzazioni non governative. Pur essendo **espressamente** qualificati come **non vincolanti**, essi rappresentano il **primo strumento internazionale** di consenso volto a favorire la restituzione delle opere d'arte confiscate dal regime nazista tra il 1933 e il 1945 e mai successivamente restituite, nella consapevolezza – richiamata nel preambolo – delle differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati partecipanti.
Nel merito, i Princìpi raccomandano: l'identificazione delle opere sottratte e non restituite (n. 1); l'apertura di archivi e fonti documentarie ai ricercatori, secondo le direttive del Consiglio internazionale degli archivi (nn. 2-3); la valorizzazione, in sede di accertamento della provenienza, delle inevitabili lacune dovute al tempo trascorso e alle circostanze della Shoah (n. 4); la pubblicità delle opere individuate e la costituzione di un registro centrale di informazioni, al fine di rintracciare i proprietari anteguerra o i loro eredi (nn. 5-7); l'adozione tempestiva di misure volte a una "soluzione giusta ed equa" (*just and fair solution*) sia in caso di identificazione degli aventi diritto (n. 8), sia in caso di mancata identificazione (n. 9); l'istituzione di commissioni a composizione bilanciata (n. 10); e infine l'invito agli Stati a sviluppare procedure nazionali di attuazione, con particolare riguardo ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (n. 11).

I Princìpi sono stati successivamente integrati dalla ***Vilnius Forum Declaration*** **del 5 ottobre 2000**, dalla ***Dichiarazione di Terezín (Repubblica ceca) sui beni delle vittime dell'Olocausto e le questioni correlate*** **del 30 giugno 2009** – anch'essa **non vincolante** e sottoscritta da 47 Stati al termine della *Prague Holocaust Era Assets Conference* –, dalla **risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019** sulle domande di restituzione transfrontaliera delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre (2017/2023(INI)), e dalle ***Best Practices for the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art*** del 5 marzo 2024.
Per quanto riguarda la **Dichiarazione di Terezín**, essa è articolata in otto sezioni, delle quali la **quarta** è precipuamente dedicata alle **opere d'arte confiscate e saccheggiate**. In essa: a) riafferma il sostegno ai Princìpi di Washington del 1998, incoraggiandone l'applicazione anche da parte di istituzioni pubbliche e private e di soggetti privati; b) si sottolinea l'importanza di una sistematica e continuativa **ricerca della provenienza** dei beni, con messa a disposizione dei risultati anche tramite *internet* e nel rispetto della normativa sulla *privacy*, raccomandando l'istituzione di meccanismi di assistenza ai rivendicanti; c) invita gli Stati a garantire che i propri sistemi giuridici – o procedure alternative – facilitino il raggiungimento di soluzioni giuste ed eque, con risoluzione spedita delle controversie fondata sui fatti e sui documenti pertinenti, e con l'utilizzo, ove ammesso dalla legge, di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (***alternative dispute resolution - ADR***). Nell'ottava sezione (*Future Action*), la Dichiarazione ha promosso l'istituzione dell'**European Shoah Legacy Institute (ESLI)** con sede a Terezín, attivato dal Ministero degli esteri ceco il 20 gennaio 2010 quale ***forum*** **intergovernativo per la condivisione di buone pratiche** in materia di restituzione di beni immobili, opere d'arte e patrimonio culturale ebraico, nonché per la promozione della ricerca sulla provenienza. L'Istituto ha **cessato l'attività operativa** nell'agosto 2017, pur restando attive le linee guida e i materiali prodotti.

Giova altresì ricordare che, in occasione del **venticinquesimo anniversario** dei Princìpi di Washington del 1998, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America ha pubblicato il 5 marzo 2024 le *Best Practices for the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art* (c.d. "**Buone pratiche**"). Si tratta di uno strumento giuridicamente **non vincolante** ma, secondo la definizione contenuta nel testo stesso, "**moralmente importante**", concepito per "**chiarire e migliorare l'attuazione pratica**" dei Princìpi del 1998, alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi venticinque anni e dei successivi strumenti sopra citati: Dichiarazione di Vilnius del 2000 e Dichiarazione di Terezín del 2009. Le Buone pratiche sono state finora **sottoscritte da 35 Stati**, tra cui **l'Italia**.
Sotto il profilo contenutistico, le Buone pratiche si articolano in quindici disposizioni (A–O) che **precisano alcuni snodi rimasti ambigui nei Princìpi del 1998**. In particolare:
- la **definizione ampia di "arte"** comprende non solo dipinti e arti visive, ma anche rotoli sacri, oggetti sinagogali e cerimoniali, biblioteche, manoscritti, archivi e strumenti musicali appartenuti a individui e a comunità ebraiche;
- la **nozione di "confisca nazista"** è estesa espressamente alle vendite forzate e sotto costrizione intervenute tra il 1933 e il 1945, qualificate come **"trasferimenti involontari" di proprietà**;
- si afferma che la "**soluzione giusta ed equa" primaria è la restituzione ai legittimi eredi;**
- si raccomanda **l'istituzione di organismi indipendenti** competenti a decidere e l'utilizzo dei citati **strumenti di ADR**;
- si invitano gli Stati a **rimuovere o derogare ai consueti ostacoli giuridici alla restituzione** — quali la prescrizione, l'usucapione, l'acquisto in buona fede, i divieti di esportazione e le regole sull'alienazione dei beni delle collezioni pubbliche — anche con riguardo ai beni in mano privata;

- si disciplinano infine i casi di **beni privi di eredi identificabili** e dei **beni di pertinenza comunitaria ebraica**, da restituirsi alle comunità o, in mancanza, a organizzazioni rappresentative del popolo ebraico.
Sul piano del **monitoraggio**, i **progressi compiuti dagli Stati firmatari** sono periodicamente censiti nei JUST Act Reports to Congress del Dipartimento di Stato, in attuazione del *Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017*.

In Italia, **l'attuazione** di tutti questi **strumenti** di **diritto internazionale giuridicamente non vincolante** (*soft law*) è stata sinora affidata a strumenti di natura non legislativa. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 1998 era stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la *Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati* (cd. **Commissione Anselmi**), che ha concluso i propri lavori con il *Rapporto generale* del 30 aprile 2001, contenente **raccomandazioni** in materia di **risarcimenti individuali**, **conservazione degli archivi** e **promozione della memoria**. Successivamente, con decreto ministeriale del 17 luglio 2020 del Ministro per i beni e le attività culturali, è stato istituito presso il Ministero della Cultura il *Gruppo di lavoro per lo studio e la ricerca sui beni culturali sottratti in Italia agli ebrei tra il 1938 e il 1945 a seguito della promulgazione delle leggi razziali*, incaricato di attività di ricognizione e individuazione dei beni in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). Il Gruppo di lavoro opera in seno al **Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali**, istituito con decreto ministeriale 18 giugno 2008 (cfr. *infra*).

Il **comma 2**, composto da tredici lettere a loro volta articolate in numeri, reca i **princìpi e criteri direttivi** per l'esercizio della delega di cui al comma 1. Le prime due lettere recano l'**inquadramento dell'ambito di applicazione** della delega, fornendo la definizione di **opere d'arte sottratte o alienate**.

In particolare, la **lettera *a)*** dispone che debbano essere definite "**opere d'arte**" le **cose che interessano l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza**.

Queste ultime, prosegue la lettera, **devono appartenere** ad alcune categorie definite dalla **Convenzione ONU di Parigi del 1970** sulle misure per impedire il traffico illecito dei beni culturali, ossia: "**collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia**; oggetti che rappresentino un **interesse paleontologico**;" o "oggetti di **mobilia aventi più di cento anni** e **strumenti musicali antichi**".

Si ricorda che la **Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali** è stata adottata a **Parigi** il 14 novembre **1970**, in chiusura della sedicesima sessione della **Conferenza generale dell'UNESCO**, ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 24 aprile 1972, ai sensi del suo articolo 21. Si tratta del **primo strumento giuridico internazionale** specificamente dedicato alla **lotta contro il traffico illecito di beni culturali in tempo di pace**, fondato sul principio della **cooperazione tra gli Stati** per la tutela del patrimonio culturale dei Paesi di origine. Con la la legge 30 ottobre 1975, n. 873, l'**Italia** ha autorizzato la **ratifica** e dato **esecuzione** alla Convenzione, la cui **entrata in vigore** è avvenuta il 2 gennaio 1979. Si noti che la Convenzione è **priva di effetto retroattivo** e **non disciplina i rapporti di diritto privato tra possessore e legittimo proprietario**. Sotto tali profili, è integrata dalla Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, fatta a Roma il 24 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 213.
Sul piano contenutistico, la Convenzione di Parigi del 1970 considera "**beni culturali**" quei beni che, a titolo **religioso o profano**, sono **designati da ciascuno Stato** come importanti per l'**archeologia**, la **preistoria**, la **storia**, la **letteratura**, l'**arte** o la **scienza** e che, **al contempo**, appartengono ad una delle **undici categorie** tassativamente elencate all'**articolo 1, lettere da *a)* a *k)***, della Convenzione.

Si noti, a tale proposito, che la lettera a) della proposta di legge in commento **richiama unicamente le lettere *a)* e *k)*** di tale elenco, ossia:
- "**collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia**", nonché "oggetti che rappresentino un **interesse paleontologico**" (lettera *a)*);
- "**oggetti di mobilia** aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi" (lettera *k)*).
Risultano quindi **espressamente esclusi** dall'ambito di applicazione della proposta in commento i beni culturali di cui alle lettere da *b)* a *j)* del citato articolo 1 - che pure **sembrano idonei ad interessare "l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza"** - ossia:
- **Beni relativi alla storia,** compresa la storia della scienza e della tecnologia, la storia militare e sociale, la vita di leader nazionali, pensatori, scienziati e artisti, nonché a eventi di importanza nazionale (lettera *b)*);
- Prodotti di **scavi archeologici** (compresi quelli regolari e clandestini) o di scoperte archeologiche (lettera *c)*);
- Elementi di **monumenti artistici o storici** o di siti archeologici che sono stati smembrati (lettera *d)*);
- **Antichità** di oltre cento anni, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi (lettera *e)*);
- Oggetti di **interesse etnologico** (lettera *f)*);
- **Beni di interesse artistico**, quali: quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli articoli di manifattura decorati a mano); opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale; incisioni, stampe e litografie originali; assemblaggi e montaggi artistici originali in qualsiasi materiale (lettera *g)*);
- **Manoscritti** rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.), singoli o in collezioni (lettera *h)*);
- **Francobolli** postali, fiscali e simili, singoli o in collezioni (lettera *i)*);
- **Archivi**, compresi quelli sonori, fotografici e cinematografici (lettera *j)*).

Sotto il profilo della chiarezza interpretativa, si valuti l'opportunità di precisare il riferimento normativo, specificando: in primo luogo, se ci si riferisce unicamente alle lettere a) e k) oppure alle lettere da a) a k)

dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1970; in secondo luogo se, ai fini della definizione di "opere d'arte", l'appartenenza dei beni alle categorie di cui alla Convenzione di Parigi sia condizione alternativa o cumulativa rispetto al loro interesse archeologico, preistorico, mineralogico e anatomico.

La **lettera *b)*** definisce "**sottratte o alienate**" le opere d'arte oggetto di **confisca**, **sequestro**, **furto**, **saccheggio**, **razzia** ovvero altra modalità di **acquisizione coatta**, **vendita forzosa o indotta anche all'asta** nonché quelle **vendute dai legittimi proprietari in quanto soggetti a persecuzione razziale** sia nei Paesi occupati dalle forze naziste e fasciste sia nei Paesi non occupati.

Ai fini di un coordinamento col diritto internazionale vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento normativo espresso alle convenzioni internazionali summenzionate - e segnatamente alle "Buone pratiche" - per scongiurare problemi interpretativi in ordine al perimetro materiale delle nozioni richiamate, quali ad esempio quella di "vendita dei beni da parte dei legittimi proprietari in quanto soggetti a persecuzione razziale".

Con la **lettera *c)***, articolata in otto numeri, si dispone l'**istituzione**, presso il **Ministero della cultura**, del **Comitato per la restituzione delle opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale**. I primi quattro numeri della lettera in commento ne disciplinano le **attività e le competenze**, mentre i successivi ne definiscono la **struttura** e le **attribuzioni**. In particolare, i decreti legislativi devono prevedere che il Comitato:

1) svolga **l'attività istruttoria e decisoria** finalizzata alla **restituzione** delle opere d'arte sottratte ai legittimi proprietari al momento della sottrazione o ai loro **eredi, discendenti o comunque aventi titolo** ovvero, **in assenza di legittimi richiedenti, all'Unione delle comunità ebraiche italiane** (**UCEI**);

2) esamini le **istanze di restituzione** presentate dai **legittimi proprietari** del bene o dai loro **eredi, discendenti o comunque aventi titolo**, ovvero dall'**UCEI** o dalla singola **comunità ebraica** di riferimento;

3) valuti le **segnalazioni** effettuate **direttamente dal Ministero** della cultura o da altra **amministrazione pubblica**;

4) **formuli al Ministro della cultura una proposta vincolante** in merito all'eventuale **restituzione** dell'opera d'arte;

5) sia **nominato**, con **decreto del Ministro**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo;

6) sia **composto da cinque membri**, di cui **tre**, compreso il **presidente**, individuati tra professori universitari, magistrati, avvocati esperti di comprovata professionalità e di elevata qualificazione nel settore del patrimonio culturale, **designati dal Ministro della cultura**, d'intesa con l'UCEI, **uno designato dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale** e **uno designato dall'Avvocatura generale dello Stato**. Si dispone che il mandato duri **cinque anni** e che sia **rinnovabile per una sola volta**. Ai membri del Comitato non spettano emolumenti.

7) adotti un **regolamento interno di organizzazione e funzionamento**, che disciplini altresì le **modalità di accertamento della legittimità del titolo** dei soggetti richiedenti, nonché le **eventuali misure che il Comitato può suggerire**, compresi gli obblighi di **informazione al pubblico**, per assicurare il raggiungimento di una **soluzione giusta ed equa**;

Considerata la rilevanza delle attribuzioni del Comitato ministeriale istituito ai sensi della disposizione in commento (ad esempio, v. infra*, lett. h), numero 2, del presente comma)*, *anche in ragione del carattere vincolante delle sue proposte, si valuti l'opportunità di prevedere, tramite l'introduzione di un apposito principio e criterio direttivo, che sia il decreto legislativo delegato, norma di rango primario, e non un regolamento interno del Comitato, a recare quanto meno i lineamenti di fondo della disciplina concernente le modalità di accertamento, da parte del Comitato stesso, della legittimità del titolo dei soggetti richiedenti.*

8) operi **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, prevedendo altresì che le funzioni di **segreteria** del Comitato siano attribuite agli **uffici di diretta collaborazione** del Ministro della cultura.

Si ricorda che, a seguito dell'emanazione dell'ultimo **regolamento di organizzazione del Ministero della cultura**, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, e del precedente decreto ministeriale 18 giugno 2008, presso detto Ministero opera attualmente il **Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali**. La composizione e l'organizzazione del Comitato sono state più volte modificate e integrate con successivi decreti e, da ultimo, dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2022, n. 456.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 456 del 27 dicembre 2022, il Comitato svolge **compiti di coordinamento** delle diverse attività del Ministero della cultura in ordine all'esercizio dell'azione di **restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale** e ad ogni altra iniziativa diretta al **recupero dei medesimi beni**.
Il comma 2 ne stabilisce nel dettaglio i compiti. In particolare, il Comitato esamina le questioni relative alle domande di restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale, sulla base della documentazione e delle relazioni fornite dagli **uffici interessati**, dal **Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale** e da **altri corpi**

investigativi, sia quando lo Stato italiano interviene come **organismo richiedente**, sia quando opera come **organismo richiesto**, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lettera a)). Le attività del Comitato sono svolte anche mediante le procedure e gli strumenti di cui alla già citata **direttiva 2014/60/UE** e delle **convenzioni internazionali** (lettera b)). Esso fornisce inoltre **direttive, indirizzi interpretativi e consulenza tecnico-giuridica** alle Direzioni generali competenti per l'istruttoria delle singole fattispecie (lettera d)). I compiti del Comitato comprendono anche favorire i negoziati per la restituzione dei beni e la promozione della cooperazione con gli altri Stati membri dell'UE (lettere e) e f)).
Quanto alla **composizione**, l'articolo 1, comma 3, stabilisce che sono membri del Comitato il capo dell'Ufficio legislativo, in qualità di coordinatore, il segretario generale, il consigliere diplomatico del Ministro, il comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, i direttori generali competenti per materia in relazione alle questioni trattate in ciascuna seduta, un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un rappresentante del Ministero della giustizia, il membro nazionale per l'Italia presso Eurojust e un esperto. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle sedute, con riguardo a specifiche questioni, i direttori degli Istituti centrali, i direttori dei musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale, i soprintendenti, i direttori degli altri uffici periferici del Ministero, nonché altri esperti (articolo 1, comma 5). Il successivo comma 6 dispone inoltre che il Comitato possa avvalersi della consulenza di uno o più esperti designati dal Ministro, dal Segretario generale, dalle direzioni generali e dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, anche esterni all'amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il Comitato opera **senza nuovi o maggiori oneri** per l'amministrazione e **la partecipazione ai lavori è a titolo gratuito**, senza compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.
Nell'ambito delle attività del Comitato, con decreto ministeriale 17 luglio 2020, n. 323, il Ministero della cultura ha costituito un **Gruppo di lavoro per lo studio e la ricerca sui beni culturali sottratti in Italia agli ebrei tra il 1938 e il 1945 a seguito della promulgazione delle leggi razziali**. Al Gruppo di lavoro sono quindi demandati compiti di **studio e ricerca**, mentre il Comitato - in seno al quale il Gruppo opera - conserva una **funzione consultiva, istruttoria e di coordinamento** in materia di **recupero e restituzione** dei beni culturali in senso lato.

La **lettera *d)*** dispone in materia di **procedimento di restituzione delle opere**, prevedendo che **il Comitato**, terminata la fase istruttoria, formuli una proposta motivata al Ministro della cultura entro **centottanta giorni** dal ricevimento delle predette **istanza o segnalazione**.

Con la **lettera *e)***, si dispone che il **provvedimento conclusivo** del procedimento, che deve essere **conforme alla proposta del Comitato**, sia adottato con **decreto del Ministro della cultura** entro **dieci giorni** dal ricevimento della suddetta proposta.

La **lettera *f)*** dispone nel senso che i decreti legislativi devono prevedere che, in caso di **accoglimento dell'istanza**, l'opera d'arte sia **restituita al soggetto richiedente**, **qualora vi abbia titolo**, ovvero **all'UCEI**, nel caso sussistano **dubbi** sulla **legittimità di tale titolo**.

Si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto legislativo delegato debba chiarire in termini più espliciti in quali casi, entro quali limiti, e a quali condizioni, il bene possa essere "restituito" all'Unione delle comunità ebraiche italiane in presenza di "dubbi sulla legittimità del titolo" da parte del soggetto richiedente.

Con la **lettera *g)***, si dispone che, nel caso in cui il Comitato **accerti l'avvenuta sottrazione** di un'opera d'arte a seguito di **segnalazione** del Ministero della cultura o di altra pubblica amministrazione e **in assenza di legittimi richiedenti**, l'opera d'arte sia **assegnata al Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah** o, in alternativa, **all'UCEI**, che **provvede ad attribuirli** alle singole **comunità ebraiche, anche straniere**, sentita la *World Jewish Restitution Organization*, tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui ebbe luogo la sottrazione.

Si ricorda che il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (**MEIS**) è stato istituito a Ferrara con la legge 17 aprile 2003, n. 91, come modificata dalla legge di bilancio per il 2007 (articolo 1, comma 1044, legge 27 dicembre 2006, n. 296), "quale **testimonianza delle vicende** che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia". Il Museo ha il **compito di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano**, dedicando un reparto specifico alle **testimonianze delle persecuzioni razziali e alla Shoah** in Italia, nonché di promuovere **attività didattiche, manifestazioni, incontri, convegni, mostre e proiezioni** sui temi della pace, della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 91 del 2003, la **gestione del MEIS** è affidata a una **Fondazione** costituita tra il Ministero della cultura, il comune di Ferrara, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (**CDEC**) e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (**UCEI**).
Quanto a quest'ultima, si ricorda che **l'UCEI è l'ente di vertice della confessione ebraica in Italia**, riconosciuto dalla legge 8 marzo 1989, n. 101, che ha dato esecuzione all'Intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, riconoscendosi così ufficialmente l'identità e la tradizione ebraica, nonché la tutela dei diritti religiosi e civili degli ebrei italiani. Ha assunto la denominazione attuale nel 1987, succedendo alla precedente "Unione delle Comunità Israelitiche Italiane". Concretamente, l'UCEI **rappresenta le ventuno comunità ebraiche** distribuite sul territorio nazionale e **cura gli interessi religiosi degli ebrei in Italia**, promuovendo la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, coordinando e integrando l'attività delle singole Comunità, e mantenendo i contatti con collettività ed enti ebraici di altri Paesi.

Infine, la World Jewish Restitution Organization (**WJRO**) è un'**organizzazione non-profit registrata in Israele** attiva dal 1993. La WJRO è stata **costituita dalle principali organizzazioni ebraiche mondiali** a seguito del crollo dei regimi dell'Europa orientale, per affrontare la questione della **restituzione** della proprietà ebraica e per riparare gli enormi torti materiali causati all'ebraismo europeo durante l'Olocausto. La WJRO rivendica un ruolo di **rappresentante legale e morale dell'ebraismo mondiale** nel perseguire le rivendicazioni per il recupero delle proprietà ebraiche in Europa - ad esclusione di **Germania e Austria**, per le quali opera la ***Conference on Jewish Material Claims Against Germany***. La sua missione consiste nel **consultare e negoziare con i governi nazionali e locali dell'Europa centrale e orientale** per ottenere la restituzione di proprietà comunitarie ebraiche e di proprietà private senza eredi, nonché il pagamento di pieno risarcimento nei casi in cui la restituzione non sia possibile.

Con la **lettera *h)***, composta da tre numeri, si dispone in ordine agli **effetti del provvedimento conclusivo del procedimento di restituzione**. In particolare, quest'ultimo deve:

1) determinare la **sdemanializzazione** dell'opera d'arte custodita o a qualsiasi titolo detenuta presso un **istituto o luogo della cultura pubblico**;

2) determinare la **restituzione** dell'opera d'arte **appartenente a soggetti privati**, anche **in deroga** alle disposizioni vigenti in materia di **prescrizione e decadenza** nonché di **modi di acquisto della proprietà**;

Si valuti l'opportunità di prevedere che sia il decreto legislativo delegato a fissare espressamente i limiti entro i quali il provvedimento di restituzione di un'opera d'arte appartenente a soggetti privati può derogare alla disciplina civilistica relativa al diritto di proprietà.

3) comporti **in ogni caso**, decorsi i termini previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, la **mancata applicazione** all'opera d'arte della **tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio**, con conseguente **possibilità di uscita definitiva** del bene dal Paese.

Si ricorda che il citato **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina la **tutela e la circolazione dei beni culturali**, assoggettandoli alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte II del codice (rubricato "Beni cultuali"), ed in particolare alla vigilanza e all'ispezione ministeriali (Capo II del citato Titolo I), a vincoli di protezione e conservazione (Capo III), a limiti in relazione alla loro **circolazione** in ambito nazionale (Capo IV) e **internazionale** (Capo V), specie in materia di alienabilità, ad un regime particolare in caso di ritrovamenti e scoperte (Capo VI), nonché ad un peculiare regime espropriativo (Capo VII).
Con specifico riferimento alle norme concernenti l'**uscita dal territorio nazionale** dei beni culturali, l'articolo 10 individua le **categorie di beni culturali** cui si applica il regime di tutela, comprendendovi, tra l'altro, cose mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti a soggetti pubblici, nonché, a determinate condizioni, beni appartenenti a soggetti privati. Con specifico riguardo alla **circolazione internazionale**, l'**articolo 65** del codice **vieta l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili** indicati nell'**articolo 10, commi 1, 2 e 3**, e assoggetta ad **autorizzazione**, nei casi previsti, l'uscita definitiva di **altre categorie** di beni.
Si noti che il codice dei beni culturali e del paesaggio contiene una specifica sezione (**articoli 73 e 74**) in materia di **esportazione dal territorio dell'Unione europea (UE)**. In tal senso, il codice **richiama espressamente** il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (attuato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (codificazione)), nonché la successiva direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. A tali strumenti il codice rinvia, rispettivamente, per la disciplina dell'**esportazione verso Paesi terzi** e per l'azione di **restituzione dei beni culturali usciti illecitamente** dal territorio di uno Stato membro e **rinvenuti in un altro Stato membro**. In particolare, il regolamento (CE) n. 116/2009 disciplina l'esportazione dei beni culturali al di fuori del **territorio doganale** dell'Unione europea e prevede, per le categorie indicate nel relativo allegato, la presentazione di una **licenza di esportazione**.
Le disposizioni della direttiva 2014/60/UE, invece, sono recepite dal codice negli articoli successivi della medesima sezione, dedicati all'azione di restituzione tra Stati membri (**articoli da 75 a 86**).

Ai fini del coordinamento con la legislazione vigente, si valuti l'opportunità di precisare in riferimento a quali specifiche disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio opera la deroga di cui alla lettera in commento che, nella formulazione attuale, è da ritenersi generalizzata, e non solo riferita al regime di circolazione internazionale dei beni culturali di cui al Capo V del Titolo I della Parte Seconda del citato codice. Si ricorda che i beni oggetto della procedura di restituzione delineata dalla proposta in oggetto sono - in quanto tali - proprio le "opere d'arte" sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale, e che la protezione dei beni culturali - con particolare riferimento alla loro esportabilità verso Paesi terzi - è oggetto di specifiche disposizioni del diritto europeo.

Con la **lettera *i)***, si dispone in materia di **tutela giurisdizionale** avverso il **provvedimento conclusivo del procedimento di restituzione**, prevedendo che: la cognizione è devoluta alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**; che alle relative controversie si applichi il **rito abbreviato** previsto dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo; che il ricorso **sospenda gli effetti** eventualmente prodotti dal provvedimento di restituzione e tenendo comunque ferma la possibilità per il Comitato di adottare misure di **informazione al pubblico anche durante** la definizione del ricorso.

In materia di **riparto di giurisdizione**, si ricorda che il sistema giurisdizionale italiano si fonda su un **assetto dualistico** che vede la coesistenza di due plessi giurisdizionali distinti: la **giurisdizione ordinaria (G.O.)** e la **giurisdizione amministrativa (G.A.)**, quest'ultima esercitata dal tribunale amministrativo regionale (TAR) in primo grado e dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Sul piano costituzionale, il riferimento normativo è rappresentato dall'**articolo 103 della Costituzione**, il quale, al primo comma, stabilisce che il **Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa** hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli **interessi legittimi** e, in **particolari materie indicate dalla legge**, anche dei **diritti soggettivi**.
Il vigente **Codice del processo amministrativo**, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ha operato una **sistematizzazione organica della materia**, raccogliendo in un unico *corpus* normativo le disposizioni concernenti la giurisdizione, il processo e i rimedi.
In particolare, l'**articolo 7 del c.p.a.** costituisce la norma cardine: esso, riprendendo e sviluppando l'articolo 103 della Costituzione, stabilisce che "sono devolute alla giurisdizione amministrativa le **controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi** e, **nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi**, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti **riconducibili anche mediatamente** all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni". Tale formulazione recepisce il criterio sancito dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (sulla quale, vedi *infra*), in forza del quale la giurisdizione amministrativa si connota per essere una giurisdizione avente per oggetto il **potere amministrativo**, ossia dell'amministrazione **in veste di autorità**.
Pertanto, ad oggi la **giurisdizione esclusiva del G.A.** ha natura **speciale e aggiuntiva**. Essa rappresenta un istituto di **carattere eccezionale e derogatorio** rispetto al criterio generale di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva. In tale sede, infatti, il giudice amministrativo conosce **indistintamente sia degli interessi legittimi sia dei diritti soggettivi**, concentrando in un unico giudice la cognizione di tutte le situazioni giuridiche soggettive afferenti a determinate materie, indipendentemente dalla qualificazione della singola posizione.
Configurandosi la giurisdizione esclusiva come derogatoria, eccezionale e speciale, le materie che le sono soggette devono essere **tassativamente prescritte dal legislatore**. A tale proposito, l'**articolo 133** del c.p.a. reca **l'elenco tassativo** di tutte le materie devolute a tale giurisdizione.

Giova fornire altresì una breve ricostruzione della **giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di giurisdizione**. Dopo decenni di incertezza, la svolta decisiva è rappresentata dalla **sentenza n. 204 del 2004**, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo n. 80 del 1998, come novellati dalla legge n. 205 del 2000, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative a "tutti i servizi pubblici" e quelle in materia di "edilizia e urbanistica". Con tale pronuncia, la Corte ha sancito i **limiti** entro i quali il legislatore può attribuire diritti soggettivi alla cognizione del giudice amministrativo. Invero, è stato affermato che **l'articolo 103, primo comma, della Costituzione non attribuisce al legislatore una discrezionalità illimitata** nella individuazione delle "particolari materie" devolvibili alla giurisdizione esclusiva. A tal fine, la Consulta ha chiarito cosa debba intendersi per "particolari materie": deve trattarsi di materie nelle quali la **pubblica amministrazione agisce in veste di autorità**, ossia come titolare di un potere amministrativo in senso proprio, **e nelle quali la tutela dei diritti soggettivi è ancillare** (a tale proposito, l'articolo 103 della Costituzione utilizza il termine "anche" riferendosi ai diritti soggettivi) rispetto a quella degli interessi legittimi. La Corte ha, dunque, escluso che per radicare la giurisdizione amministrativa siano sufficienti il mero coinvolgimento nella controversia della pubblica amministrazione e la generica presenza di un pubblico interesse (con ciò, di fatto, integrando il criterio di riparto di giurisdizione, agganciando la giurisdizione amministrativa all'esercizio del potere amministrativo). Le controversie devolute al G.A., anche in sede esclusiva, devono, quindi, **inerire all'esercizio del potere amministrativo**, nelle stesse dovendosi fare questione delle modalità con cui l'amministrazione ha agito in veste di autorità, non già certo di lesioni derivanti da comportamenti meri dalla stessa posti in essere. La Corte ha precisato, inoltre, che il legislatore è tenuto a considerare sempre la natura delle situazioni soggettive coinvolte e non fondarsi esclusivamente sul mero dato oggettivo delle materie.
Alla luce di ciò, la Consulta ha rilevato l'**illegittimità costituzionale della devoluzione di "blocchi di materie" alla giurisdizione esclusiva del G.A.**: "in tal modo sarebbe […] alterato non soltanto il rapporto tra giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - rapporto che, pur non essendo stato realizzato il principio dell'unicità della giurisdizione, dovrebbe pur sempre essere di regola ad eccezione quanto alla cognizione su diritti soggettivi - ma anche il rapporto, all'interno della giurisdizione del giudice amministrativo, tra giurisdizione (generale) di legittimità e giurisdizione (speciale, se non eccezionale) esclusiva" (considerato in diritto, n. 2.1, della citata sentenza n. 204 del 2004).
Tale principio è stato **confermato** dalla successiva **sentenza n. 191 del 2006**, la quale ha ribadito l'illegittimità delle norme che devolvono al G.A. le controversie attinenti a comportamenti materiali dell'amministrazione, sancendo che la giurisdizione esclusiva postula che il comportamento dell'amministrazione sia **quantomeno "mediatamente" riconducibile all'esercizio del potere pubblico**. In assenza di tale collegamento causale, il diritto soggettivo del privato deve trovare tutela davanti al giudice ordinario, cui compete la cognizione dei diritti patrimoniali assoluti.
Alla luce di quanto esposto, la giurisdizione esclusiva del G.A. rappresenta, nell'attuale assetto ordinamentale, uno strumento di **razionalizzazione** del sistema di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto consente di concentrare davanti a un unico giudice la cognizione di controversie che vedono intrecciarsi, in modo inestricabile, posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo. Essa, **tuttavia**, **non** può essere configurata come una **clausola generale** di attrazione di tutte le controversie che coinvolgano la pubblica amministrazione, ma deve restare confinata ai limiti segnati dall'articolo 103 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente la necessità di un **nesso effettivo con l'esercizio del potere pubblico**.

Quanto al **rito abbreviato**, si ricorda che l'articolo **120 del c.p.a.** disciplina un **rito speciale** per le controversie relative ai **contratti pubblici**, recando disposizioni "specifiche ai giudizi di cui all'articolo **119, comma 1, lettera a)**, del medesimo codice. In base a quest'ultima disposizione, sono soggette a un rito abbreviato comune "i provvedimenti concernenti le procedure di **affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture** nonché i provvedimenti di **ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche** delle **società o associazioni sportive**

professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, **salvo** quanto previsto dagli **articoli 120** e seguenti".
Il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 120 c.p.a. è caratterizzato da **termini ridotti**, **concentrazione delle impugnazioni** e **priorità di trattazione**, in coerenza con la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che **coordina** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle **procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori**.
In particolare, quanto al **riparto di giurisdizione**, l'articolo 120, **comma 1**, stabilisce che atti delle procedure di gara, inclusi gli atti dell'ANAC strettamente connessi, sono **impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR**. La norma assicura la coerenza del citato articolo 119, comma 1, lettera a), del c.p.a. con l'articolo 133, comma 1, lettera e), n. 1, del medesimo codice, in tema di **giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento**.
Il **comma 2** dell'articolo 120 c.p.a. fissa, invece, un **termine breve di 30 giorni per l'impugnazione** degli atti menzionati.
Ai sensi del successivo **comma 3**, nel caso in cui sia **mancata la pubblicità del bando**, il ricorso è **comunque proposto entro trenta giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento *in house* al soggetto partecipato o controllato. Il medesimo comma dispone che **se tali avvisi o informazioni** sono **omessi** oppure **irregolari**, il ricorso può essere proposto **non oltre sei mesi** dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata.
I successivi commi disciplinano nel dettaglio le ulteriori modalità del ricorso.

Ai fini del coordinamento con la legislazione vigente, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento normativo in materia di rito abbreviato, in ragione delle sostanziali differenze che sembrano sussistere, dal punto di vista della natura dei provvedimenti amministrativi in questione e delle posizioni soggettive connesse, tra le procedure relative ai contratti pubblici e quella di restituzione dei beni culturali introdotta dalla presente proposta di legge. Si valuti, ad esempio, l'opportunità di riferirsi al rito abbreviato speciale di cui all'articolo 119, comma 1, lettera f), del c.p.a., relativo alle procedure di occupazione e di espropriazione, oppure di dettare princìpi e criteri direttivi volti alla predisposizione di un nuovo rito abbreviato settoriale ad hoc.

Con la successiva **lettera *l)***, si dispone che il Comitato, nel caso in cui la restituzione **non sia ritenuta la soluzione più giusta ed equa**, possa proporre alle parti **rimedi alternativi** o **altre forme di compensazione**, tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria.

Con la **lettera *m)***, si dispone che l'**indennizzo**, il **prezzo** o la **somma** eventualmente ricevuti dai **precedenti legittimi proprietari o loro eredi**, a qualsiasi titolo, **non impediscano** al Comitato di **proporre comunque la restituzione** dell'opera d'arte.

Con la **lettera *n)***, si dispone che **tutti gli atti** relativi all'attività del Comitato, ivi compresi i ricorsi, le decisioni e i provvedimenti conclusivi del procedimento, **siano pubblicati** nel **sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura**, nel rispetto della normativa in materia di **protezione dei dati personali**.

Con la **lettera *o)***, si dispone che la disciplina prevista dai decreti legislativi di cui al comma 1 abbia **efficacia fino al 31 dicembre 2040** e che, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, tale termine possa essere **prorogato** di **ulteriori periodi di quindici anni**.

Si ricorda che, per **consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale** - si veda, da ultimo, il **considerando 13.2 della sentenza n. 192 del 2024** - una legge **non può** conferire una delega legislativa prevedendo che i decreti legislativi delegati possano essere successivamente modificati con un atto sub-legislativo, segnatamente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte, in tale occasione, ha ricordato come questo meccanismo risulti "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti", distinguendosi dalla delegificazione. Quest'ultima, coerentemente, prevede che sia la stessa legge di delegificazione a disporre "l'abrogazione di norme legislative previgenti, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione". Invece, la disposizione in commento configura il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria".
Sempre secondo la Corte, pertanto, tale assetto "finisce anche per porsi **in contrasto**, da un lato, **con il principio secondo il quale una fonte primaria non può creare una fonte con sé concorrenziale** (sentenze n. 198 del 2021 e n. 361 del 2010), dall'altro **con l'art. 76 Cost**., perché [...] in sostanza conferisce un'altra delega ad un organo diverso dall'unico cui la delega legislativa può essere data (il Governo nella sua interezza)".

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

Il **comma 3** dispone che gli **schemi dei decreti legislativi** di cui al comma 1 sono adottati **su proposta del Ministro della cultura** e sono **trasmessi alle Camere**, corredati di una **relazione tecnica** che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, entro il **sessantesimo giorno** antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, ai fini dell'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari**. Si prevede altresì che tali Commissioni si pronunciano entro il termine di **trenta giorni** dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il medesimo comma prosegue precisando che, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute **non conformi ai princìpi e criteri direttivi** di cui al presente articolo, il Governo, qualora **non intenda conformarsi** ai pareri parlamentari, **trasmette nuovamente** i testi alle Camere con le sue **osservazioni** e con le **eventuali modificazioni**, corredate dei necessari **elementi integrativi** di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di **dieci giorni** dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Il **comma 4** prevede che, entro **due anni** dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, può apportarvi **le correzioni e le integrazioni** che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune.

Infine, il **comma 5** contiene, al primo periodo, la **clausola di invarianza finanziaria**, al secondo periodo, la disposizione con cui si garantisce il rispetto della legge di contabilità e finanza pubblica, assicurando la **copertura finanziaria** prevista dalla Costituzione nel caso di nuovi o maggiori oneri determinati dall'entrata in vigore di uno o più decreti legislativi delegati.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.